

## Allgemeines Treuunternehmen

No. 13 – Maggio 2006

In questo numero:

- Legge sulla gestione patrimoniale
- Tassazione UE degli interessi

## LEGGE SULLA GESTIONE PATRIMONIALE

### 1. INTRODUZIONE

In data 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore la legge sulla gestione patrimoniale (VVG), LGBl. 2005 No. 278, ed il decreto legge (VVO), LGBl. 2005 No. 289, che regolano le premesse per la fornitura e l'organizzazione della gestione patrimoniale e che hanno lo scopo di tutelare la clientela e garantire la fiducia nei confronti della piazza finanziaria del Liechtenstein.

Finora la gestione patrimoniale e la consulenza sugli investimenti erano fondamentalmente riservate a banche, società finanziarie e amministratori fiduciari. Grazie alla nuova legge sulla gestione patrimoniale, nel Liechtenstein si è dato vita alla figura di un nuovo intermediario finanziario riconosciuto internazionalmente, e la classica gestione patrimoniale e la consulenza sugli investimenti sono state separate dalla figura professionale dell'amministratore fiduciario.

L'impulso per la creazione di una legge separata sulla gestione patrimoniale è stato dato dall'impegno del Liechtenstein di recepire la Direttiva 2004/39/UE (inclusa la variazione delle Direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE, e 2000/12/UE, nonché l'abolizione della Direttiva

93/22/CEE) all'interno del diritto nazionale. La professione di amministratore fiduciario è una specificità del Liechtenstein e, in questa forma, è sconosciuta agli stati membri dello Spazio economico europeo (SEE). Pertanto tale figura non rientra nemmeno tra le professioni armonizzate del SEE e non può trarre vantaggio dalle quattro libertà di base dell'accordo SEE, in particolar modo la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione. Grazie alla creazione della legge sulla gestione patrimoniale, la gestione patrimoniale professionale soddisfa le premesse relative alla libera circolazione dei servizi all'interno del SEE, cosicché le società di gestione patrimoniale possono offrire all'interno del SEE servizi nel settore dei titoli.

Grazie all'applicazione della 2. Direttiva sui servizi nel settore dei titoli, viene data la possibilità ad altre società che non siano istituti di credito di adempiere alle attività nell'ambito della gestione patrimoniale tra diversi paesi, senza che il soggetto che offre tali servizi nel rispettivo stato membro del SEE debba richiedere un'autorizzazione. La società comunicherà esclusivamente all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein («Finanzmarktaufsicht» =

FMA), avvalendosi dei documenti pre-stabiliti, in quale stato membro del SEE vuole costituire una filiale o, nell'ambito della libera circolazione dei servizi, vuole esercitare la propria attività. La FMA trasmetterà le informazioni entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complessive dell'autorità competente dello stato membro di ammissione.

### 2. CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

La legge comprende i seguenti servizi:

- amministrazione del portafoglio;
- consulenza sugli investimenti;
- accettazione e trasmissione di incarichi aventi per oggetto uno o più strumenti finanziari;
- analisi finanziaria e sui titoli.

Le società di gestione patrimoniale non potranno mai ricevere o detenere valori patrimoniali per conto di terzi. Tali attività restano una prerogativa delle banche e dei commercianti in effetti.

Saranno soggette alla legge sulla gestione patrimoniale le società che, nell'ambito della propria professione, effettuano o organizzano servizi di gestione patrimoniale a favore di terzi (società di gestione patrimoniale).

Ai fini di una gestione efficiente, la società di gestione patrimoniale potrà delegare a terzi una o più delle proprie attività. Per poter dar corso ad una delega in tal senso, dovrà sussistere un'autorizzazione della FMA. La società di gestione patrimoniale dovrà rispondere ai propri obblighi pur avendo dato corso alla suddetta delega a terzi.

La legge non troverà ad esempio applicazione per:

- persone che effettuano servizi di gestione patrimoniale esclusivamente nell'ambito di un mandato a favore di persone giuridiche, amministrazioni fiduciarie, altre associazioni o unità patrimoniali;
- persone che offrono una consulenza sugli investimenti nell'ambito di un'altra attività professionale non rientrante nella presente legge, laddove tale consulenza non venga remunerata in modo speciale;
- società di gestione patrimoniale con sede in uno stato terzo (stato non membro del SEE), che prestano i loro servizi nel Liechtenstein senza costituire una filiale, ad esempio tramite procure per la gestione da parte di terzi presso una banca con sede nel Liechtenstein relativamente a un conto o un deposito bancario individuale per i clienti. Tali società non possono acquisire attivamente clienti nel Liechtenstein;
- banche e società finanziarie ai sensi della legge sulle banche;
- compagnie di assicurazione ai sensi della legge sulla vigilanza nel campo delle assicurazioni.

### 3. AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione consente alla società di gestione patrimoniale di effettuare e organizzare in modo professionale i succitati servizi.

Una società di gestione patrimoniale deve soddisfare le seguenti premesse per aver diritto a un'autorizzazione:

- la società di gestione patrimoniale dev'essere costituita come un'associazione di persone, una società in nome collettivo o una società in accomandita;
- la sede e l'amministrazione centrale della società dovranno essere ubicate nel Liechtenstein. In tale paese la società dovrà disporre di un'adeguata succursale e di un'organizzazione idonea per l'assolvimento dei propri compiti;
- le gestioni dovranno essere composti almeno da due persone di fiducia in grado di agire. Nel rispetto di determinate premesse, le gestioni potranno essere composti anche da una sola persona (art. 6 cpv. 1 lett. d VVG);
- la società di gestione patrimoniale dovrà redigere un piano aziendale sostenibile recante informazioni relative all'organizzazione, al marketing e all'applicazione sul mercato, nonché alla pianificazione finanziaria e al finanziamento per i primi tre esercizi;
- dovrà essere nominata una società di revisione esterna, che dovrà soddisfare i presupposti ai sensi di legge relativi ai revisori dei conti e alle società di revisione, ai sensi della legge sulle banche o della legge sulle aziende d'investimento;
- dovrà essere presente un prospetto dei rapporti di proprietà relativamente alla società;
- le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione della società dovranno offrire in qualsiasi momento una garanzia sul piano professionale e personale relativamente a un'esecuzione ineccepibile della propria attività professionale;

- la società dovrà fornire la documentazione comprovante l'attribuzione del capitale proprio. Il capitale proprio (capitale versato, riserve di utili e di capitale, riporto degli utili degli esercizi precedenti al netto di immobilizzazioni immateriali, azioni proprie, perdite) deve corrispondere ad almeno un quarto dei costi fissi di esercizio dell'ultimo conto annuale. Laddove non fosse ancora presente il conto annuale, i costi fissi d'esercizio (calcolati nel piano aziendale) dovranno essere considerati come capitalizzazione minima;
- inoltre il capitale proprio dovrà ammontare ad almeno CHF 100 000.00, o al controvalore in Euro o USD e dovrà essere interamente versato in contanti;
- la società non potrà disporre di ulteriori autorizzazioni speciali in virtù della legge sugli agenti fiduciari, avvocati, revisori dei conti e società di revisione.

Una decisione relativa all'accettazione della domanda di autorizzazione verrà presa al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa.

### 4. AMMINISTRATORI DELEGATI

Uno degli amministratori delegati dovrà soddisfare in modo cumulativo le seguenti premesse:

- cittadinanza di un paese del SEE (sulla base di un accordo a livello internazionale vale anche la cittadinanza svizzera);
- in considerazione degli ulteriori obblighi, dell'organizzazione della società e del domicilio, egli dovrà essere in grado di eseguire in modo ineccepibile i compiti affidatigli all'interno della società di gestione patrimoniale;

- dotato di una formazione ed esperienza lavorativa appropriate, pari almeno a tre anni (tempo pieno);
- effettivamente attivo all'interno della società nell'ambito di una posizione dirigenziale;
- dotato delle necessarie competenze per l'amministrazione (potere di firma e potere direttivo interno completo);
- dovrà essere un socio o dipendente in virtù di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Le esigenze della società a lui attribuite dovranno essere effettivamente esercitate nel Liechtenstein.

## 5. TUTELA DEGLI INVESTITORI

Il legislatore ha disposto una regolamentazione dettagliata relativamente all'etica lavorativa. La società di gestione patrimoniale è tenuta a produrre un profilo della clientela, al fine di poter fornire servizi, risp. raccomandare gli strumenti che appaiono adeguati per il cliente esistente o potenziale. I (potenziali) clienti dovranno disporre di informazioni adeguate in forma comprensibile (ad es. su strategie d'investimento e gli strumenti finanziari proposti, sui costi diretti e indiretti), così da essere nelle condizioni di comprendere quanto viene loro proposto e prendere delle decisioni d'investimento basate da informazioni. Laddove la società di gestione patrimoniale fosse del parere che un determinato prodotto finanziario o un determinato servizio non fossero adeguati al (potenziale) cliente, essa sarà tenuta a fornire a quest'ultimo le debite informazioni in tal senso.

Una volta all'anno, la società di gestione patrimoniale è tenuta a presentare l'estratto patrimoniale, che fornisce informazioni sull'andamento degli investimenti e sui costi. Su richiesta del clien-

te, la società deve fornire delle informazioni relative ai suoi servizi. La VVG prevede altresì l'obbligo di segretezza.

## 6. REVOCA, CESSAZIONE E RITIRO DELLE AUTORIZZAZIONI

Qualora la società di gestione patrimoniale avesse ottenuto l'autorizzazione avvalendosi di informazioni non veritiere o in un altro modo illecito, o laddove l'autorizzazione fosse stata concessa senza che essa fosse a conoscenza di circostanze fondamentali, la FMA avrà la facoltà di revocare l'autorizzazione.

L'autorizzazione verrà meno, ad esempio, quando l'attività non viene rilevata entro un anno, non viene più esercitata per almeno sei mesi, o la società di gestione patrimoniale viene convertita in una direzione di fondi.

L'autorizzazione verrà meno qualora le premesse per la sua concessione non siano più soddisfatte, gli obblighi di legge vengano violati in modo grave o non venga dato corso agli inviti della FMA per il ripristino di uno stato di legalità.

Laddove una società offrisse dei servizi che richiedono un'autorizzazione senza esserne in possesso, la FMA avrà la facoltà di sciogliere la società. In casi gravi ciò potrà avvenire in assenza di un precedente sollecito e senza fissare un termine.

## 7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

All'inizio è stato citato il fatto che la gestione patrimoniale e la consulenza sugli investimenti sono state separate dalla figura professionale dell'amministratore fiduciario. Tuttavia, per motivi legati alla certezza del diritto e alla salvaguardia della situazione patrimoniale, per l'amministratore fiduciario val-

gono alcune disposizioni particolari (con scadenza determinata).

Tutte le persone che, in virtù del diritto in vigore prima del 1. 1. 2006, sono state autorizzate a fornire servizi di gestione patrimoniale, potranno continuare a esercitare tali attività fino al 31. 12. 2006.

Per gli amministratori fiduciari (persone fisiche) sono previste agevolazioni in riferimento alle premesse valevoli per gli amministratori delegati. Tali agevolazioni sono le seguenti: le persone fisiche che, già prima del 1. 1. 2006, godevano di un'autorizzazione a esercitare in modo professionale servizi di gestione patrimoniale – in particolar modo ai sensi della legge sugli agenti fiduciari o della legge sugli avvocati – nonché le persone che hanno superato con successo entro il 31.12.2006 l'esame per gli amministratori fiduciari o l'esame di qualificazione per gli amministratori fiduciari, non dovranno fornire attestazioni sulla rispettiva formazione o su un'attività pratica (relativamente a un'occupazione pratica a tempo pieno per almeno tre anni nel settore della gestione patrimoniale). Un'ulteriore agevolazione è rappresentata dal fatto che l'attività di amministratore delegato presso la società di gestione patrimoniale non viola la professionalità principale ai sensi della legge sugli agenti fiduciari. Ciò significa che l'amministrazione di una società fiduciaria non è soggetta agli «ulteriori obblighi» ai sensi dell'art. 7 cma. 1 lett. b VVG (possibilità della direzione effettiva tenendo conto degli ulteriori obblighi). Qualora tale persona dovesse divenire l'amministratore delegato di una seconda società di gestione patrimoniale, l'ammissibilità dipenderà dal fatto che, a detta dell'autorità di vigilanza sui merca-

ti finanziari, sia stato soddisfatto il criterio dell'effettiva direzione della seconda società di gestione patrimoniale, tenendo conto degli ulteriori obblighi dell'amministratore fiduciario senza limitazioni.

Alle persone giuridiche viene accordato un periodo di transizione fino alla fine del 2007 per l'adattamento del rispettivo statuto e dell'oggetto sociale, nonché per la modifica, ove questa fosse eventualmente necessaria, della ragione sociale. Potrebbe essere necessaria anche una variazione della forma giuridica.

## **8. RAPPORTO CON LO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) E CON STATI TERZI**

### **a) Attività all'estero di società di gestione patrimoniali nazionali**

Le società di gestione patrimoniale con sede nel Liechtenstein in possesso di un'autorizzazione potranno offrire i loro servizi in un altro stato membro del SEE. Ciò potrà essere effettuato tramite la creazione di una filiale o lo scambio di servizi a livello internazionale.

### **b) Attività nel Liechtenstein di società di gestione patrimoniale estere**

Le società di gestione patrimoniale estere con sede in uno stato membro del SEE potranno, prestare dei servizi nel Liechtenstein nel settore della gestione patrimoniale tramite una filiale o lo scambio di tali servizi a livello internazionale senza un'autorizzazione rilasciata nel Liechtenstein, a patto che a tali società sia stata concessa la relativa autorizzazione nello stato di provenienza.

### **c) Gestione patrimoniale in Svizzera**

In Svizzera l'esercizio della professione di gestore patrimoniale non è soggetto ad

alcun obbligo sul piano delle autorizzazioni e non è altresì necessario un attestato d'idoneità valevole nella Confederazione.

Il Parlamento svizzero è da poco giunto alla conclusione che non sussiste attualmente in Svizzera alcuna necessità impellente di agire al fine di regolamentare la gestione patrimoniale. Pertanto la Svizzera non produrrà prossimamente alcun regolamento compatibile con l'UE.

Tale decisione comporta il fatto che le società svizzere di gestione patrimoniale rimangono escluse dal mercato europeo e possono offrire i rispettivi servizi esclusivamente in Svizzera e non a livello internazionale. Qualora in futuro i gestori patrimoniali svizzeri volessero offrire i propri servizi anche al di fuori della Svizzera, alla Svizzera non resta altro a lungo termine che elaborare dei regolamenti compatibili con l'UE.

### **Nel frattempo il Liechtenstein può rappresentare un'alternativa per il mercato svizzero?**

Affinché le società di gestione patrimoniale svizzere non vengano private del collegamento al mercato europeo, bisogna riflettere se il Liechtenstein possa rappresentare o meno una piazza adeguata sul piano internazionale per le attività di quest'ultime. Per la Svizzera il Liechtenstein è vicino e ed ampiamente aperto. Pur essendo difficile per i cittadini svizzeri ottenere un permesso di soggiorno nel Liechtenstein, per molti di loro, provenienti soprattutto dalla regione di Zurigo e San Gallo, non sussiste alcun problema spostarsi ogni giorno da e verso il paese.

Affinché i gestori patrimoniali svizzeri possano aver accesso al Liechtenstein, essi dovranno richiedere la rispettiva autoriz-

zazione per una società di gestione patrimoniale (persona giuridica o società in nome collettivo o una società in accomandita). Bisogna tenere conto del fatto che il Liechtenstein, in virtù dell'accordo con la Svizzera (la cosiddetta «Convenzione di Vaduz») non consente ai cittadini svizzeri che non hanno sede nel Liechtenstein di essere attivi esclusivamente come amministratori delegati/come organo presso una società del Liechtenstein. Pertanto un amministratore fiduciario del Liechtenstein dovrà fungere e essere registrato adeguatamente in qualità di coamministratore delegato/organo della società.

Non sussistono prescrizioni relativamente alla cittadinanza o al permesso di soggiorno per i soci.

Da un punto di vista fiscale, per la società di gestione patrimoniale svizzera è certamente auspicabile realizzare le proprie attività tramite una società in nome collettivo o una società in accomandita. Infatti, qualora un cittadino svizzero costituisse una società in nome collettivo o una società in accomandita nel Liechtenstein, per la Svizzera è applicabile la prassi della ripartizione fiscale intercantonale. Le partecipazioni in società commerciali in nome collettivo o in accomandita del Liechtenstein e i rispettivi utili (interessi da capitale e partecipazioni agli utili) verranno tassate nel Liechtenstein. In Svizzera tali utili sono esentasse, tuttavia se ne terrà conto per la determinazione dell'aliquota.

Laddove il gestore patrimoniale svizzero, in riferimento ai propri investimenti privati in Svizzera, fosse un negoziatore di titoli professionista (il che può avvenire in modo relativamente rapido in virtù della nuova circolare), egli potrebbe va-

lutare l'idea di far confluire il proprio patrimonio privato di titoli nella società di gestione patrimoniale del Liechtenstein. Tale procedura comporta che tale quota sarà tassata sulla base di un'aliquota fiscale più bassa. La società di gestione patrimoniale non dovrà avere esclusivamente la funzione di gestione del proprio patrimonio, ma soprattutto offrire tali servizi anche a terzi, per cui la società necessita di un'autorizzazione.

## 9. SPESE

Saranno a carico di una società di gestione patrimoniale le seguenti spese:

- diritti del Registro pubblico: CHF 800.00 circa;
- diritti relative all'autorizzazione della FMA: tra CHF 5 000.00 e CHF 10 000.00;
- diritto di bollo o tassa d'emissione (franchigia fino a CHF 1 milione);
- a seconda della forma giuridica, imposta cedolare del 4 % sui dividendi;
- commissioni annue per la vigilanza: da 2 000.00 CHF a CHF 10 000.00 (a secondo del patrimonio della clientela in gestione);
- le modifiche a gestione, della società di revisione, ecc. determinano di volta

- in volta l'esborso di commissioni comprese tra CHF 250.00 e CHF 1 000.00;
- imposte nel Liechtenstein (tra il 7,5 % e il 15 %), per investimenti degli accomandanti anche inferiori (eventualmente «flat tax» di CHF 1 000.00, rispettivamente 1 per mille);
- spese per l'affitto di locali a uso ufficio nel Liechtenstein;
- spese di revisione.

Tra le altre spese correnti vanno citate le consuete spese per l'amministrazione e la vendita e i salari.

# TASSAZIONE UE DEGLI INTERESSI

## 1. NEGOZI GIURIDICI FIDUCIARI

In passato abbiamo constatato che le società quali «Anstalt» e società anonime detengono in modo fiduciario conti bancari (ad esempio «conti Septo»; conti di riferimento), titoli e altri valori patrimoniali. Ciò viene regolato nell'ambito di un cosiddetto contratto di amministrazione fiduciaria. La rispettiva società agisce in qualità di amministratore fiduciario del socio estero (persona fisica). Nella pratica i relativi valori patrimoniali non vengono registrati né in bilancio né in un libro mastro a parte, piuttosto – non di rado – all'interno all'annesso, in modo forfetario sotto il totale di bilancio, oppure non vengono affatto citati. Da un punto di vista del diritto commerciale ciò è corretto.

In riferimento alla tassazione UE degli interessi, facciamo notare che una società di diritto del Liechtenstein che, ad esempio, detiene in modo fiduciario conti bancari per i rispettivi soci domiciliati nell'UE e che effettua la riscossio-

ne degli interessi è, in qualità di amministratore fiduciario, anche l'agente pagatore. Quest'ultimo è obbligato, sulla base del contratto di amministrazione fiduciaria stipulato a livello scritto o orale, a far pervenire direttamente all'avente diritto (persona fisica), con operazioni tra diversi stati, i redditi da interessi derivanti dal patrimonio amministrato fiduciariamente. L'amministratore fiduciario, vale a dire la società, dovrà registrarsi quale agente pagatore presso la sede statutaria. Raccomandiamo assolutamente che i clienti in questione si mettano in contatto con il rispettivo amministratore fiduciario del Liechtenstein al fine di discutere tale problematica e di giungere a una soluzione adeguata.

Lo stesso dicasi circa i casi in cui una persona fisica, ad es. un amministratore fiduciario del Liechtenstein (o un altro professionista), detenga presso una banca dei conti Septo o dei conti bancari per persone fisiche straniere domiciliate nell'UE.

## 2. PRESTITI AGLI AZIONISTI

Gli interessi in virtù di relazioni aventi per oggetto un prestito tra persone fisiche che non agiscono nell'ambito di un'attività commerciale sono esclusi dalla tassazione UE degli interessi.

Gli interessi su prestiti concessi alle società di diritto del Liechtenstein da persone fisiche domiciliate nell'UE sono soggetti alla tassazione UE degli interessi, a condizione che essi siano stati concessi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Pertanto è stata introdotta una «grandfathering-clause». Qualora, a decorrere dall'1.7.2005, fossero già confluiti o fossero stati accreditati pagamenti d'interessi su nuovi prestiti o su eventuali incrementi dei prestiti, la società del Liechtenstein dovrà registrarsi come agente pagatore. Una disdetta del contratto di prestito con effetto retroattivo potrebbe essere problematica.

I prestiti concessi da persone fisiche a favore di trust settlement non sono esclusi dal campo di applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Non si tratta di prestiti privati in virtù dell'art. 7 cpv. 1 lett. a dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio nel Liechtenstein (FL-ZBStA). Pertanto non ha alcuna importanza il fatto che il trustee/ l'amministratore fiduciario sia una società o una persona fisica.

Al contrario della Svizzera, il domicilio del soggetto debitore degli interessi è sempre trascurabile ai fini della tassazione UE degli interessi. Non esistono delle eccezioni analoghe alla Svizzera (il debitore degli interessi è escluso in quel paese in riferimento ai rispettivi pagamenti degli interessi). Come ragione adottata per la differenza tra la ZBStA vigente nel Liechtenstein e l'accordo svizzero viene indicata l'imposta preventiva svizzera. In ogni caso, in base alle conoscenze a disposizione, proprio tali prestiti agli azionisti non sono soggetti all'imposta preventiva nemmeno in Svizzera, cosicché il diverso modo di procedere nel Liechtenstein produce delle irritazioni.

### 3. DELEGA DELL'OBBLIGO RELATIVO ALL'AGENTE DI PAGAMENTO

Un'associazione di persone del Liechtenstein non deve registrarsi come

agente pagatore qualora essa deleghi la detrazione dell'imposta alla fonte o la notifica a una banca. È possibile delegare degli obblighi a una banca del Liechtenstein, ma non a una banca estera. L'agente pagatore delegante deve comunicare il proprio status di agente pagatore all'amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein. Si dovranno nuovamente effettuare accertamenti sul fatto che la registrazione in qualità di agente pagatore avvenga presso la sede statutaria. La sede sociale diversa da quest'ultimo, rispettivamente la sede amministrativa estera (ad es. in presenza di una maggioranza di organi all'estero con capacità decisionale all'estero) non sono determinanti.

### 4. DALLA PRATICA/ OSSERVAZIONI

L'Accordo sulla fiscalità del risparmio della Svizzera con l'UE (CH-ZBA) prevede art. 10 CH-ZBA l'obbligo di assistenza amministrativa in caso di frode fiscale e casi simili. L'art. 10 FL-ZBStA prevede uno scambio di informazioni nel caso di atti illeciti che vengano considerati dalle norme giuridiche del Liechtenstein una frode fiscale o un illecito simile. Lo scambio di informazioni nel Liechtenstein avverrà utilizzando l'assistenza giudiziaria.

A titolo di esempio, la Svizzera, in accordo con il ministero delle finanze italiano, ha di recente creato un elenco per quel che riguarda la revisione della convenzione di doppia imposizione Svizzera – Italia, in cui sono riportate le circostanze da considerarsi eventualmente degli illeciti ai sensi della convenzione. Tali esempi di applicazione sono rilevanti anche per il Liechtenstein, per cui alcuni vengono riportati in modo sintetico:

- Una persona fisica redige i registri (contabilità o documentazione simile) e documenta i fatti, cosicché i redditi da interessi rientranti nell'Accordo spettano alla società. In realtà sussiste un contratto di amministrazione fiduciaria, secondo cui i redditi da interessi spettano effettivamente alla persona fisica. In questo caso i registri non riflettono la realtà, il che è da considerarsi come frodefiscale in virtù dell'obbligo dello scambio di informazioni. *(Osservazione dell'autore: è interessante un'annotazione tra parentesi, secondo cui anche gli «altri documenti» possono essere equiparati alla contabilità).*
- L'impiego di un certificato falso di domicilio rientra tra i frodi fiscali nel campo dell'Accordo e comporta uno scambio di informazioni.

Per ulteriori informazioni, saranno volentieri a vostra disposizione presso l'Allgemeines Treuunternehmen gli autori dell'articolo, Signora lic. iur. Véronique Risi-Bravin (legge sulla gestione patrimoniale) e Signor Roger Frick, dipl. revisore dei conti, dipl. economista aziendale FH (tassazione UE degli interessi).

## Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5  
C. P. 83  
FL-9490 Vaduz  
Principato di Liechtenstein

Telefono +(423) 237 34 34  
Telefax +(423) 237 34 60  
www.atu.li

Questa pubblicazione è edita anche nelle lingue inglese, francese e tedesco.

L'ATU bulletin è una pubblicazione edita sporadicamente dall'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve solo da informazione in generale e non sostituisce la consulenza legale.